

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Debrisi" (Debriefer della Svizzera Italiana), apolitica, aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e segg del Codice Civile Svizzero.

Art. 2) L'Associazione ha sede presso il domicilio del/della presidente .

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di uno sviluppo dell'Associazione o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di aiuto sociale. Essa intende operare nel settore dell'aiuto psicologico e psicosociale d'urgenza, svolgendo le seguenti attività primarie:

- Effettuare debriefing di gruppo e individuali, così come colloqui care e di normalizzazione.
- Creare, mantenere, rafforzare e coordinare i legami tra i membri, e in particolare tra i debriefer, al fine di costituire una rete di operatori funzionale, disponibili su chiamata, preparati e competenti.
- Formare nuovi debriefer mantenendo una standard elevato di qualità
- Mantenere un costante aggiornamento nella psicotraumatologia per i debriefer facenti parte dell'Associazione, preservando l'elevata qualità erogata.
- Sensibilizzare i partner degli Enti di Primo Intervento, le istituzioni e il pubblico sugli effetti legati all'esposizione a traumi psichici.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività di aiuto sociale.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta:

- da una richiesta di almeno un terzo dei suoi membri attivi che sottopone la proposta ad un'assemblea straordinaria, la quale necessita di una maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti per decretare lo scioglimento.

Membri

Art. 6) Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, che sono state formate quali debriefer. I membri partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, presenziando alle formazioni e agli eventi organizzati dalla stessa.

Può essere eletto membro onorario quella persona che si è resa particolarmente meritevole nella promozione degli scopi dell'Associazione, che manterrà il diritto di voto con il pagamento della quota sociale.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è di competenza del comitato su richiesta dell'aspirante membro.

Art. 8) Tutti i membri hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;

Art. 9) I membri hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e il codice deontologico.

Art. 10) L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi agli obblighi ed alle disposizioni del presente Statuto, del codice deontologico e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Comitato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al membro interessato. Il membro ha diritto di essere sentito. Contro il suddetto provvedimento il membro interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea sociale durante l'assemblea ordinaria

Organi

Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea sociale;
- Il Comitato;
- Commissione di revisione.

Assemblea sociale

Art. 12) L'Assemblea sociale è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i membri per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13) L'Assemblea è convocata dal Comitato almeno una volta l'anno entro i primi 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Comitato lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea dell'associazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione . L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i membri purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun

membro spetta un solo voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 15) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rapporto presidenziale
- rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e il rapporto dei revisori;
- eleggere il Presidente, i membri di comitato e i membri della commissione di revisione, stabilendone il numero dei componenti;
- nominare i membri onorari;
- sorvegliare l'attività degli altri organi
- proporre e deliberare sulla revisione degli statuti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- fissa la tassa sociale

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 16) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Associazione, nomina un presidente del giorno ed è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, con la maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 17) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal presidente dell'Associazione o da una nomina di un presidente del giorno

Art. 18) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nei verbali delle Assemblee, vanno conservati in forma cartacea per un periodo previsto dalla legge.

Comitato e Presidente

Art. 19) Il Comitato è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Comitato sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo volontario. Il Comitato può essere revocato dall'Assemblea Sociale; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Comitato, viene, eventualmente, proposto un membro all'Assemblea sociale che ne decide la nomina.

All'interno del Comitato saranno nominati un vice Presidente, un Segretario e un Cassiere.

Art. 20) Il Comitato è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Comitato competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la facoltà di nominare, tra i membri esterni al Comitato, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Comitato stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi membri;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 21) Il Comitato si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Comitato debbono essere effettuate via mail con allegato l'OdG; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Comitato sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in loro assenza, da un membro designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.22) Il Presidente è eletto dall'Assemblea sociale, insieme ai membri del Comitato, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Comitato e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 23) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24) Il Comitato decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il membro più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Cassiere

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Comitato, predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il cassiere al materiale pagamento.

Art. 26) Il Cassiere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Comitato, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Comitato. Al Cassiere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Art. 27) Le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Cassiere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Cassiere, dal Vicepresidente o da un membro di comitato designato.

Commissione di revisione

Art. 28) La commissione di revisione si compone di due membri e un supplente, che restano in carica per un periodo di due anni a titolo volontario. Sono rieleggibili per più mandati.

I revisori non possono far parte del Comitato.

La commissione di revisione deve:

- vegliare sul corretto svolgimento e tenuta degli adempimenti finanziari;
- redigere un rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea sociale nella seduta ordinaria della situazione economico-finanziario dell'anno trascorso.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 29) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività.

Art. 30) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 31) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Comitato dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 32) Nella gestione finanziaria è necessaria la firma collettiva del Presidente o Vice Presidente e del Cassiere.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria (vedi art.13 a 17) dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Responsabilità

Art. 34) L'Associazione risponde di fronte ai terzi mediante stipula di un'assicurazione responsabilità civile d'impresa copertura integrale. Polizza no. G-1326-6362

L'Associazione, in caso di colpa grave da parte di uno dei suoi membri, può adire a vie legali o penali nei confronti di quest'ultimo.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dal Comitato il: **09 maggio 2017**

ed approvato dall'Assemblea sociale il: **09 maggio 2017**

ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente

La segretaria

